

A V V E R T E N Z E

1) Gli aventi diritto alla integrazione malattia e/o infortunio sono

Operai a tempo indeterminato (OTI - Salariati fissi) - Operai a tempo determinato (OTD - braccianti) Com- partecipanti - Piccoli Coloni che lavorano alle dipendenze di aziende agricole della provincia di Crotone.

2) La domanda di malattia e/o infortunio deve essere presentata entro il termine di 60 giorni dalla data di liquidazione dell'indennità da parte dell'I.N.P.S. o dell'I.N.A.I.L.

La data presa in considerazione è quella risultante sul talloncino di liquidazione dell'indennità I.N.P.S. o I.N.A.I.L.
Il predetto termine è perentorio.

Il talloncino o ricevuta di pagamento dell'indennità, rilasciato dall'Ente assistenziale pubblico competente (INPS-INAIL) deve essere consegnato contestualmente alla domanda.

Il periodo di malattia o infortunio in esso riportato è fondamentale per il conteggio delle giornate, indennizzate dall'I.N.P.S. o dall'I.N.A.I.L., per le quali corrispondere le integrazioni E B A T - FIMI.

3) Il contributo integrativo viene concesso per il numero di giornate di malattia e/o di infortunio indennizzate dall'I.N.P.S. o dall'I.N.A.I.L. fino ad un massimo di 90 gg. per anno solare. Sono escluse le giornate indennizzate per altri settori, da altri Enti e l'indennità di maternità.

4) Il contributo integrativo non potrà essere concesso se l'azienda agricola, presso la quale il richiedente ha prestato servizio, non ha versato il contributo EBAT-FIMI riferito all'anno durante il quale si è verificato l'evento di malattia o di infortunio.

5) Per i periodi di malattia o di infortunio che interessano, in modo continuato, due o più anni solari, è preso in considerazione l'anno di inizio della infermità e ad esso si applica la normativa descritta.